

## **PROGETTO DI LEGGE TOROMIO**

### **Articolo 1**

Nel perseguimento dei fini ed in ossequio ai valori tutelati dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, la Repubblica promuove, sostiene e favorisce la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale ed alla gestione delle compagini sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione ed aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva ed occasione per la formazione e diffusione di un'autentica cultura sportiva.

Le forme di partecipazione popolare alla titolarità delle azioni e delle quote delle società sportive, come definite dall'articolo 2, costituiscono strumento idoneo al perseguimento degli scopi di cui al precedente comma.

Ai sensi della presente legge si intendono quali società o compagini sportive le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.

### **Articolo 2**

Si considerano assoggettate a partecipazione popolare:

- a) le compagini sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'entità od il valore della quota o il numero delle azioni possedute;
- b) le società sportive professionistiche nelle quali la maggioranza assoluta delle azioni o delle quote è intestata agli enti di partecipazione popolare sportiva previsti dall'articolo 3, in cui a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute; è fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo 10.

Resta ferma la possibilità per le società sportive professionistiche di emettere le azioni di cui agli articoli 2348, 2° comma, 2350, 2° comma, e 2351, 4° comma, del codice civile, ovvero di attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'art. 2468, 3° comma, del codice civile. In tali casi, dette società si potranno considerare comunque assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.

### **Articolo 3**

Si definiscono enti di partecipazione popolare sportiva le società cooperative, le associazioni e gli altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della compagine sportiva e nel cui statuto:

a) sia stabilito che

I) a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

II) per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limite massimo di cinque deleghe per ciascun delegato;

III) ciascuna delega deve essere conferita in calce all'avviso di convocazione e vale per una sola riunione assembleare;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente ed alla struttura organizzativa interna dello stesso caratteri di democrazia e trasparenza, nella formulazione che sarà precisata dal regolamento di cui all'articolo 11;

c) siano contenute le previsioni di cui all'art. 10, 1° comma, lettere d), e), f), g) e h) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, associati o partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si applica al riguardo quanto disposto dall'art. 10, 6° comma, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. E' fatto salvo quanto stabilito dalla legge per le società cooperative, nelle quali potranno essere erogati soltanto gli utili la cui distribuzione è consentita dalla legge;

e) siano previste la decadenza da qualunque carica rivestita nell'ente e l'esclusione dallo stesso dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive integrazioni e modifiche, ovvero nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due e, senza limiti di pena, per il reato di frode in competizione sportiva previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e per il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401; lo statuto potrà prevedere che i soci, i partecipanti e gli associati esclusi potranno presentare domanda di riammissione soltanto dopo che sia stato revocato o sia divenuto inefficace il provvedimento di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ovvero, in caso di sentenza di condanna, dopo che gli stessi abbiano ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p..

Ai fini del presente articolo si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della compagine sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti siano pari o superiori al dieci per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna delle singole gare, competizioni o manifestazioni sportive rientranti nei campionati nazionali cui la compagine ha partecipato, ivi inclusi gli intestatari di tessere di abbonamento.

Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

#### **Articolo 4**

Le società sportive assoggettate a partecipazione popolare beneficiano degli incentivi sportivi e delle prerogative di cui agli articoli seguenti, qualora concorrano le condizioni di cui infra:

a) distribuzione tra i soci di non più del cinquanta per cento degli utili, il tutto comunque nel rispetto degli altri limiti imposti dalla legge; è fatto salvo quanto disposto per le società sportive dilettantistiche;

b) reinvestimento di almeno venti per cento degli utili di ciascun esercizio nel potenziamento del settore giovanile della compagine o di compagini alla stessa affiliate, anche esercenti attività sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, il tutto con le modalità precisate dal regolamento di cui all'art. 11;

c) previsione statutaria, dichiarata modificabile nel medesimo statuto solo con il quorum della maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possano essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle radicate nel medesimo ambito territoriale ove aveva sede la compagine sciolta, con il divieto perpetuo che queste ultime si trasformino in società con scopo di lucro e la previsione, in caso di inosservanza del divieto, dell'obbligo di restituire quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

Qualora anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra venisse meno per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo ed all'anno immediatamente successivo non competerebbero a detta compagine gli incentivi e le prerogative previsti dalla presente legge.

Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva non provvedesse, entro mesi sei dalla segnalazione di cui all'articolo 8, ultimo comma, a dar corso alla decadenza od all'esclusione dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, 1° comma, lettera e), ovvero omettesse di comunicare alla struttura di cui al medesimo articolo 8 i nominativi dei propri soci, associati o partecipanti o di coloro che rivestono cariche nell'ente, alla compagine partecipata dallo stesso non competerebbero più gli incentivi e le prerogative previsti dalla presente legge; la medesima compagine avrà diritto a detti incentivi e prerogative, in presenza degli altri requisiti prescritti, dall'anno immediatamente successivo a quello in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva avrà provveduto a dar corso alla decadenza ed all'esclusione ovvero avrà effettuato la comunicazione di cui all'articolo 8.

## **Articolo 5**

Nel caso in cui una compagine, in dipendenza di fallimento o di altre cause previste dall'ordinamento, perda il diritto al titolo sportivo, per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo avranno diritto di prelazione, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, le compagini sportive che possano fregiarsi della qualifica di società assoggettate a partecipazione popolare ai sensi dell'articolo 2, purché:

- si impegnino a rispettare le prescrizioni dell'articolo 4, lettere a) e b);
- abbiano inserito nello statuto la previsione di cui all'articolo 4 lettera c);
- abbiano la propria sede ed esercitino la propria attività principale nel medesimo Comune od in subordine nella medesima Città metropolitana od in ulteriore subordine nella medesima Regione in cui aveva la propria sede ed esercitava la propria attività principale il soggetto giuridico che deteneva originariamente il titolo sportivo.

La prelazione opererà unicamente qualora ricorrano congiuntamente i requisiti elencati nel precedente comma.

## **Articolo 6**

Il possesso della qualifica di società assoggettata a partecipazione popolare costituisce titolo di pozziorità e precedenza per la partecipazione alle competizioni sportive europee, internazionali e sovranazionali, purché ricorrano tutte le condizioni di cui all'articolo 4.

In ciascuna delle competizioni sportive a squadre, di carattere europeo, internazionale o sovranazionale, alle quali siano ammesse due o più compagini italiane, almeno una di dette squadre dovrà essere individuata in una società sportiva assoggettata a partecipazione popolare ai sensi dell'articolo 2 e che presenti tutti i requisiti dettati dall'articolo 4.

Quanto previsto nel precedente comma opererà unicamente qualora nei campionati e nelle competizioni nazionali, cui occorre partecipare per potersi qualificare alle suddette competizioni europee, internazionali e sovranazionali dell'anno sportivo successivo, almeno due società presentino i requisiti di cui agli articoli 2 e 4.

Tra le società assoggettate a partecipazione popolare, l'ammissione alle competizioni europee, internazionali e sovranazionali spetterà a quella che vanti il miglior piazzamento nei campionati e nelle competizioni nazionali dell'anno sportivo precedente.

I medesimi criteri di pozziorità e precedenza dovranno essere adottati per quanto concerne le promozioni di categoria in ambito nazionale.

Con il regolamento di cui all'art. 11 verranno disciplinate le forme e le modalità per l'attuazione del predetto titolo di pozziorità e precedenza e per la verifica dell'osservanza del medesimo e delle disposizioni dettate dalla presente legge da parte delle leghe e alle federazioni sportive italiane.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, le stesse potranno essere commissariate.

## **Articolo 7**

Le società sportive assoggettate a partecipazione popolare e gli enti di partecipazione sportiva potranno ricevere temporaneamente o definitivamente in gestione da enti pubblici, territoriali e non, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento e/o all'ampliamento di detti immobili, eventualmente anche per realizzare strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre attività sportive, in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.

Il Governo è delegato ad approvare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche agevolazioni pertinenti:

- la quantificazione degli oneri urbanistici;
- le imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o realizzazione degli impianti sportivi;
- gli altri contributi patrimoniali dovuti usualmente all'ente concedente;
- la detraibilità o deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o realizzazione degli impianti sportivi.

## **Articolo 8**

Presso il Ministro competente in materia di attività sportive è istituita apposita struttura deputata:

- alla vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- alla tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società che dimostrino di trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4;
- alla tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare di cui all'art 3.

In caso di perdita dei requisiti prescritti, detta struttura provvederà d'ufficio alla cancellazione.

Presso il Ministero degli Interni è istituita apposita struttura cui gli enti di partecipazione popolare sportiva sono tenuti a trasmettere i nominativi dei propri soci, associati o partecipanti nonché di coloro che rivestono qualunque carica negli stessi; detta struttura comunicherà sollecitamente a tali enti i nominativi dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, 1° comma, lettera e) per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

## **Articolo 9**

La presente legge non comporta oneri finanziari per lo Stato.

I costi per l'istituzione ed il funzionamento della struttura di cui all'articolo 8 sono posti a carico delle federazioni sportive cui appartengono le società alle quali tale norma è applicabile, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

I mancati introiti conseguenti all'applicazione dell'articolo 7 della presente legge sono a carico degli enti concedenti; nel caso in cui tali impianti appartengano allo Stato, l'onere di detti mancati introiti è posto a carico dei Comuni ove sono ubicati gli impianti stessi.

## **Articolo 10**

In via transitoria, il regolamento di cui all'articolo 11 potrà anche prevedere minori e differenti incentivi, qualora un ente di partecipazione popolare sportiva detenga nella società sportiva:

- una quota dell'uno per cento (1%) per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge;
- una quota del cinque per cento (5%) dal quinto al decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge;
- una quota del dieci per cento (10%) dal decimo al quindicesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge;
- una quota del venti per cento (20%) dal quindicesimo al ventesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## **Articolo 11**

La presente legge, con la sola eccezione dell'articolo 6, entrerà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entro detta data dal Ministro competente in materia di attività sportive dovrà essere emanato il regolamento previsto dagli articoli 3, 4, 6, 9 e 10.

L'art. 6 entrerà in vigore a partire dalla terza stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle altre disposizioni recate dalla presente legge.